DECISIONI CECA

DECISIONE N. 1751/94/CECA DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1994

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (¹), in particolare l'articolo 12,

informato il consiglio di associazione CE-Polonia conformemente all'articolo 33 dell'accordo europeo tra la Comunità e la Polonia e non avendo trovato alcuna soluzione in proposito,

sentito il comitato consultivo ai sensi della suddetta decisione,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con la decisione n. 67/94/CECA (²), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina.
- (2) Con la decisione n. 1022/94/CECA (²), la Commissione ha prorogato per un periodo di due mesi la validità delle misure provvisorie.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, gli esportatori polacchi e russi, il governo dell'Ucraina nonché alcune organizzazioni rappresentanti le fonderie della Comunità hanno chiesto e ottenuto di essere senitit dalla Commissione e hanno presentato osservazioni che sono state debitamente prese in considerazione.
- (4) Su richiesta, le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive e la riscossione definitiva degli

importi garantiti dal dazio provvisorio. Inoltre è stato assegnato loro un termine per presentare osservazioni in seguito alla comunicazione di tali elementi.

(5) Sono state valutate le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti e, se del caso, le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO SIMILE

(6) Alcune fonderie ed associazioni comunitarie (utilizzatori del prodotto in questione) hanno affermato che il principale produttore comunitario non utilizza l'ematite per produrre ghisa per fonderia; questa non può essere usata nello stesso modo della ghisa importata prodotta dall'ematite, e pertanto la ghisa per fonderia di tale produttore e quella importata non sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 della decisione n. 2424/88/ CECA. Hanno inoltre affermato che su tale base il produttore in questione deve essere escluso dall'elenco dei produttori comunitari e che il procedimento deve essere chiuso.

La Commissione ha accettato che, sebbene il principale produttore comunitario utilizzi in effetti prodotti diversi dall'ematite per produrre ghisa per fonderia, il suo prodotto ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali della ghisa per fonderia derivante dall'ematite e che le prove disponibili dimostrano che i prodotti sono intercambiabili. Questi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 della suddetta decisione.

Va inoltre ricordato che il nome di «ghisa ematite», pur derivando dal minerale di ferro che generalmente serve a produrla, cioè l'ematite (un minerale che in particolare si presta alla produzione della ghisa per fonderia), viene comunemente utilizzato anche per distinguere questo tipo di ghisa dalla ghisa sferoidale, che ha proprietà tecniche e chimiche alquanto diverse. La ghisa ematite viene anche definita ghisa per colata grigia.

La Commissione conferma pertanto le proprie conclusioni sul prodotto simile delineate nella decisione n. 67/94/CECA.

^(*) GU n. L 209 del 2 8, 1988, pag. 18. (*) GU n. l. 12 del 15 1, 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 12 del 15. 1. 1994, pag. 5. (4) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 19.